

**PROTOCOLLO D'INTESA TRA L'ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I
DIPENDENTI DELL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E GLI ISTITUTI DI PATRONATO**

Premessa

L'Inpdap, istituito con il decreto legislativo 30 giugno 1994 n. 479 e successive modificazioni, quale unico polo previdenziale e assistenziale per tutti i dipendenti pubblici, ha tra le sue finalità l'erogazione di prestazioni previdenziali nei confronti dei propri iscritti.

L'ottica di sviluppo dell'Istituto prevede servizi sempre più decentrati sul territorio, che corrispondano alle esigenze dell'utente in termini di qualità e di tempestività con l'obiettivo di costruire una relazione di fiducia tra amministrazione e cittadini.

Gli Istituti di Patronato svolgono, secondo quanto affermato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 42/2000 e codificata con la legge 30 marzo 2001, n. 152, un "servizio di pubblica utilità". In particolare, essi concorrono alla realizzazione del sistema di welfare tutelando i lavoratori, pensionati e cittadini in genere, per il pieno rispetto dei loro diritti previdenziali e assistenziali, garantendo l'effettività di tali diritti con poteri di rappresentanza nei procedimenti finalizzati all'erogazione delle prestazioni, e promuovendo la diffusione delle conoscenze in materia di legislazione sociale e del lavoro.

L'attività dei Patronati per effetto di quanto dispone la legge 30 marzo 2001, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni si esplica mediante:

- a) le funzioni di consulenza, assistenza e tutela individuale, anche con poteri di rappresentanza, nel campo previdenziale, ivi inclusa la previdenza complementare, in quello assistenziale, sanitario, ecc;
- b) lo svolgimento, senza scopo di lucro, di attività di sostegno, informativa, di servizio e di assistenza tecnica in favore anche di pubbliche amministrazioni mediante la stipula di convenzioni.

Al fine di realizzare un rapporto diretto sia a livello centrale che locale ed attivare modalità sempre più semplici, favorire un costante aggiornamento sulla normativa e sulle procedure sia amministrative che informatiche, con l'obiettivo di incrementare la professionalità e la competenza reciproca, l'Istituto intende coinvolgere i Patronati nell'attività di rilevazione delle aspettative e della soddisfazione degli utenti in merito alla qualità dei servizi erogati, per consentire una migliore individuazione e soddisfazione dei bisogni.

Dal 1° gennaio 2009 le principali novità regolamentari di cui al decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 10 ottobre 2008, n. 193 prevedono un meccanismo premiale – sanzionatorio in materia di finanziamento per gli istituti di patronato ed in particolare viene riconosciuto un incentivo alla trattazione delle pratiche in via telematica (art. 12). Le modalità attuative sono disciplinate da uno specifico protocollo d'intesa.

Inoltre sono stati introdotti rilevanti cambiamenti in termini di rendicontazione periodica delle richieste di prestazione patrocinate; tali innovazioni hanno richiesto nel contempo, un maggior grado di interazione informatica tra Enti previdenziali ed Istituti di patronato, anche alla luce delle disposizioni normative di cui alla legge 6 agosto 2008, n.133 che stabiliscono, tra l'altro, una diffusione delle procedure informatiche nonché una riduzione dell'impiego della documentazione cartacea.

Con il decreto n. 193/2008 è stato altresì disposto che il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale realizzi un'attenta e puntuale valutazione delle attività dei patronati, identificate con il monitoraggio di appositi flussi informatici anche al fine di attribuire l'incentivo alla trattazione delle pratiche, già oggetto di patrocinio, definite per via telematica.

Le citate disposizioni regolamentari hanno portato all'elaborazione di uno specifico progetto di collaborazione informatica con gli Istituti di patronato al fine di rendere possibile l'invio telematico delle domande di prestazione pensionistica nonché la successiva attività di rendicontazione delle richieste pervenute a quest' Istituto, prodotte sia in forma cartacea che telematica.

Alla luce di quanto sopra, l'INPDAP ha definito, all'interno del proprio sito istituzionale, uno specifico servizio telematico denominato "sportello patronati".

Attraverso tale funzionalità informatica è stata garantita agli Istituti di patronato, la possibilità di collegarsi alla banca dati delle posizioni assicurative degli iscritti per la consultazione delle informazioni ivi contenute ed è stata altresì garantita l'opportunità di indirizzare per via telematica le richieste di completamento ovvero di correzione delle informazioni concernenti la posizione assicurativa.

Quanto sopra premesso, alla luce dell'attuale legislazione riguardante i rispettivi compiti istituzionali ed in particolare :

- ✓ il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479 e successive modificazioni;
- ✓ la legge 7 agosto 1990, n.241 e successive modificazioni e integrazioni;
- ✓ la legge 30 marzo 2001, n. 152 e successive modificazioni e integrazioni;
- ✓ il decreto del Ministro del lavoro , della salute e delle politiche sociali del 10 ottobre 2008, n. 193;
- ✓ il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 14 dicembre 2009,

al fine di regolare i rapporti con gli istituti dei patronati nell'ottica di garantire la loro attività di tutela all'interno dell'Inpdap e di collaborazione e trasparenza comportamentale reciproca

il giorno ... 14/9/11

viene stipulato

tra l'INPDAP (Istituto Nazionale di Previdenza per; i Dipendenti dell'Amministrazione Pubblica) rappresentato dal Presidente Avv. Paolo Crescimbeni



e l'Istituto di Patronato ANMIL
rappresentato dal Presidente Sig. ZUCCHETTI FORN

il seguente protocollo d'intesa:

Articolo 1

E' garantito il diritto riconosciuto dalla legge 30 marzo 2001, n. 152 e s. m. e i. agli iscritti e pensionati INPDAP di avvalersi dell'intervento dei Patronati per l'espletamento delle procedure riguardanti le prestazioni dell'Istituto in tutte le fasi del procedimento e presso tutti gli Uffici dell'INPDAP.

Articolo 2

E' garantito e agevolato l'accesso agli uffici INPDAP, per l'espletamento della relativa attività, agli operatori di Patronato preventivamente accreditati e muniti di tesserino di riconoscimento. Modalità di accesso dedicate agli uffici con previsione di giorni e orari riservati saranno concordate con appositi protocolli da stipulare a livello regionale e provinciale, entro 60 giorni dalla firma del presente protocollo d'intesa. I predetti protocolli saranno definiti in un contesto di reciproca collaborazione che tenga conto da un lato delle esigenze degli uffici provinciali dell'Istituto e dall' altro della specificità del ruolo dei Patronati cui vanno riservati canali preferenziali, al fine di pervenire ad una maggiore funzionalità dei servizi e ad un migliore soddisfacimento dell'utenza.

Articolo 3

Nelle sedi provinciali e territoriali dovranno essere individuati i responsabili, per la sede, del rapporto con i Patronati. Detti responsabili saranno incaricati a rapportarsi con gli operatori del Patronato e a fungere da referenti qualificati per tutte le questioni attinenti alla gestione e all'iter delle pratiche.

Articolo 4

I rapporti tra l' INPDAP e i Patronati saranno caratterizzati dall'applicazione del principio di imparzialità nel rispetto e a tutela dei diritti degli iscritti e dei pensionati. I mandati di patrocinio, rilasciati ai Patronati dagli iscritti e pensionati INPDAP secondo le vigenti norme, saranno validi durante tutto l'iter del procedimento amministrativo, con l'impegno da parte dell'Istituto di fornire ai Patronati risposte scritte in ordine alle pratiche patrocinate, nel rispetto dell'ordine di trattazione delle pratiche e dell'applicazione del principio di imparzialità.

L'impegno riguarderà l'invio, anche mediante sistema informatico, di copia dei provvedimenti formali di definizione delle istanze e delle diverse comunicazioni interlocutorie o richieste istruttorie e documentali relative alle stesse. All'atto della presentazione delle istanze o di documenti, copia delle stesse e dei relativi mandati di patrocinio dovranno essere timbrati e firmati per ricevuta.



Articolo 5

I Patronati si impegnano ad attivare ogni iniziativa per una completa e sollecita istruttoria documentale delle pratiche sia nella fase iniziale sia nel corso della trattazione.

Articolo 6

L'INPDAP si impegna a garantire l'accesso alle banche dati e l'utilizzo del canale telematico da parte dei Patronati, in conformità a quanto previsto dall'art. 116 del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

La realizzazione di questo impegno sarà funzionale a creare le condizioni per consentire ai Patronati, con riferimento alle pratiche patrociniate:

- a) la trasmissione delle domande di prestazione per via telematica, con relativa stipula di specifico protocollo d'intesa che verrà sottoscritto a parte;
- b) la trasmissione di informazioni per il completamento della banca dati delle posizioni assicurative;
- c) la consultazione dello stato delle pratiche, delle posizioni assicurative e di tutti gli altri servizi a favore di iscritti e pensionati.

Articolo 7

Al fine di dare piena attuazione alle disposizioni di cui alla legge 6 agosto 2008, n. 133 e del decreto n. 193/2008, volte a ridurre l'impiego della documentazione cartacea, l'Inpdap inserisce nel proprio sistema informativo un meccanismo di rilevazione in formato elettronico degli interventi patrocinati dai Patronati consultabile in linea con uno specifico codice di accesso per ciascun Patronato.

Articolo 8

INPDAP e Patronati si impegnano ad evitare casi di attivazione di contenzioso su questioni che potrebbero essere risolte in un confronto tra le parti. A tal fine la fase di precontenzioso deve concludersi entro il termine massimo di trenta giorni dalla data di notifica o comunicazione del provvedimento controverso.

Articolo 9

L'INPDAP si impegna ad inviare tempestivamente, tramite posta elettronica, alle sedi centrali dei Patronati copia delle circolari, informative, note tecniche e comunque delle disposizioni interne sulle materie di competenza dell'Istituto e di interesse per i Patronati.

Articolo 10

Nello spirito di reciproca collaborazione l'Inpdap si impegna ad operare, compatibilmente con i limiti derivanti dai propri compiti e responsabilità istituzionali, una quanto più estesa possibile consultazione preventiva, comunque non vincolante, e un coinvolgimento dei Patronati nella elaborazione ed attuazione delle iniziative organizzative coinvolgenti attività e materie di interesse dei Patronati. Ciò, al fine di



utilizzare l'apporto e l'esperienza dei Patronati nel settore, e, ove possibile, di concordare modalità sinergiche di espletamento delle diverse attività.
I rapporti tra l'Istituto e i Patronati saranno caratterizzati dall'applicazione del principio dell'imparzialità nel rispetto della legge.

Articolo 11

L'INPDAP si impegna ad organizzare a livello regionale specifici corsi di formazione per gli operatori dei Patronati, nonché a coinvolgere gli stessi nell'attività formativa interna. I Patronati si impegnano a favorire la partecipazione di personale dell'Istituto alle iniziative da loro promosse.
INPDAP e Patronati si assumeranno gli oneri di spesa per il rispettivo personale.

Articolo 12

E' istituito un gruppo di lavoro permanente che si riunirà, di norma, periodicamente, con il compito di affrontare problemi e casistiche di carattere generale tecnico e/o organizzativo, anche al fine di risolvere questioni di principio che potrebbero dar luogo ad azioni di contenzioso diffuse comportanti reciproco aggravio. Il gruppo di lavoro avrà inoltre il compito di monitorare e verificare lo stato di attuazione del presente protocollo, di proporre integrazioni e modifiche, anche in relazione allo sviluppo delle tecnologie informatiche.

Articolo 13


L'INPDAP si impegna a dare la massima pubblicità del presente accordo agli utenti indicando nel proprio sito gli Istituti di Patronato che lo hanno sottoscritto e le strutture presso le quali gli interessati possono rivolgersi per tutela ed assistenza. L'INPDAP e i Patronati si impegnano a dare la massima pubblicità al presente protocollo ai rispettivi Uffici centrali e territoriali, nei confronti dei quali ne garantiscono comunque l'integrale applicazione, e agli Enti e alle Amministrazioni, per promuovere la conoscenza della funzione sociale di pubblica utilità istituzionalmente attribuita ai Patronati dalla legge n. 152/2001.

Articolo 14

Nel caso di eventuali modifiche, i protocolli d'intesa già siglati dovranno essere uniformati ai principi contenuti nel presente protocollo d'intesa.

Per l'Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell' Amministrazione
Pubblica

Il Presidente Avv. Paolo Crescimbeni



Per il Patronato

Il Presidente Sig.

